

Richiesta di chiarimenti in merito alla gara avente ad oggetto finanziamenti finalizzati ad assicurare l'esercizio, da parte dell'Acquirente Unico, delle funzioni di Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano, come disposto dal D.lgs. 31 Dicembre 2012, N. 249.

1) Natura giuridica dell'OCSIT (se è un'entità giuridica propria, pubblica o privata).

Risposta: All'art 7 comma 1 del D.lgs. n. 249 del 2012 è specificato che sono attribuite all'Acquirente Unico S.p.A. le funzioni e le attività di Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (OCSIT). Pertanto OCSIT è una funzione dell' Acquirente Unico S.p.A.

2) Se una volta assunte le obbligazioni di pagamento da parte di OCSIT nei confronti dell'aggiudicatario della gara, in caso di inadempimento da parte di OCSIT lo Stato Italiano sia obbligato ad effettuare tali pagamenti (in altri termini se esista una garanzia da parte dello Stato Italiano per le obbligazioni di OCSIT).

Risposta: A riguardo si faccia riferimento a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 7 del su citato Decreto.

3) La fideiussione bancaria da rilasciare come cauzione provvisoria e definitiva ai sensi del bando potrà essere rilasciata da una banca controllata dal concorrente/aggiudicatario?

Risposta: La fideiussione potrà essere rilasciata da qualsiasi soggetto appartenente al gruppo del soggetto offerente o aggiudicatario.

4) Le scorte specifiche detenute da OCSIT sono assicurate?

Risposta: Sì. E' previsto che le scorte specifiche siano assicurate con polizza All Risk Property. A riguardo, si verifichi quanto riportato nell'art. 20 del Contratto Quadro per l'approvvigionamento di capacità di stoccaggio pubblicato sul sito www.ocsit.it.

5) Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7 del Disciplinare Gara e specificatamente alla lettera a) si chiede di chiarire cosa si intende per servizio analogo a quello della presente gara per un importo non inferiore a 100 milioni.

Risposta: Per servizio analogo si intende un "Servizio di concessione credito", come indicato dal CPV 63113000 inserito nel Bando di gara.

6) Sempre con riferimento a quanto richiesto al punto 7 lettera a) si chiede se i requisiti ivi previsti possono essere dichiarati mediante autocertificazione.

Risposta: In conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 163 del 2006 i requisiti richiesti dalla stazione appaltante possono essere anche dichiarati ai sensi del DPR 445 del 2000.

7) Qual è la scadenza della cauzione definitiva (da presentare solo in caso di aggiudicazione della gara) rilasciata ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 163 del 2006, pari al 10% dell'importo a base di gara?

Risposta: La cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 163 del 2006 viene prestata, come specificato nel Disciplinare di gara, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Pertanto il completo svincolo della medesima avverrà solo a seguito della chiusura del rapporto contrattuale.

- 8) Con riferimento al bando di gara II.2.1) Quantitativo o entità totale e al disciplinare di gara paragrafo 2 Oggetto, si chiede, con riferimento all'importo di € 55.000.000,00 se (i) sia comprensivo del parametro di tasso (ipotesi variabile Euribor a sei mesi come previsto da contratto/tasso fisso, previsione costo copertura, etc.) e quindi (ii) alla luce di quanto indicato sub (i) l'importo di EUR 55.000.000,00 debba essere considerato come importo limite.**

Risposta: Il valore dell'appalto (55 milioni di Euro) è stato calcolato ai sensi dell'art. 29 comma 12 lettera a.2 del D.lgs. n. 163 del 2006 che di seguito si riporta:

“12. Per gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è, a seconda dei casi, il seguente:

a) per i tipi di servizi seguenti:

a.2) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di remunerazione;

- 9) Con riferimento al bando di gara III 2.2) Capacità economica finanziaria lett.a) e Disciplinare di gara cap.7 lett. a) si chiede:**
a. alla luce del chiarimento già fornito circa il “servizio analogo”, se per “servizio di concessione di credito” si intende un servizio fornito necessariamente in ambito di gara pubblica o anche con controparti private;
b. per provare il possesso di questo requisito ai sensi dell'art. 48 del Codice Appalti se occorre fornire copia semplice del finanziamento stipulato con allegata dichiarazione sostitutiva di persona facoltizzata della banca di conformità all'originale o altro.

Risposta. a) Anche con controparti private.

b) Sì, è possibile fornire copia semplice del finanziamento stipulato con allegata dichiarazione sostitutiva;

- 10) Relativamente al previsto PASSOE, si richiede se è ammissibile la partecipazione, anche in RTI, facendo riferimento alla proroga di legge intervenuta.**

Risposta: Il comma 15-ter dell'art. 9 sopra citato stabilisce che “ Il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è ulteriormente differito al 1° luglio 2014. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta.”

La legge di conversione è entrata in vigore il 1° marzo 2014 mentre il bando è stato pubblicato il 27 febbraio 2014 pertanto è necessario l'attribuzione del codice PASSOE dal servizio AVCPASS. Il Codice PASSOE potrà essere presentato durante lo svolgimento della gara.

- 11) Si richiede se (i) l'importo minimo pari a EUR 100 milioni è valido anche per l'eventuale RTI/consorzio nel complesso o invece è valido per singola banca partecipante e (ii) se la percentuale per singola banca in raggruppamento può non essere paritetica.**

Risposta: (i) L'importo minimo è valido sia per singola banca sia per RTI/Consorzio nel complesso

(ii) La percentuale per singola banca può non essere paritetica

- 12) Con riferimento al Bando di gara Capitolo III 2.2.) Capacità economica finanziaria lett. b) e Disciplinare di gara cap.7 lett. B) si chiede se, per provare il possesso del requisito ai sensi dell'art. 48 del Codice Appalti, sia sufficiente allegare quanto appare nel sito istituzionale della banca effettuando il relativo download.**

Risposta: No. Dovrà essere allegata copia della documentazione rilasciata dall'ente certificatore.

- 13) Il documento Norme Generali per la presentazione dell'offerta capitolo 1 Modalità di presentazione dell'offerta indica la presentazione di tre buste mentre il Disciplinare di gara paragrafo 8 Modalità di presentazione dell'offerta indica la presentazione di due buste. Si chiede quale debba essere il documento cui attenersi.**
- 14) Il documento Norme Generali paragrafo 2.3 prevede la presentazione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, mentre non è previsto nel Disciplinare di gara. Si chiede conferma del documento cui attenersi.**
- 15) Con riferimento al documento Norme Generali, le dichiarazioni allegato differiscono da quelle allegate al Disciplinare di gara. Si chiede conferma del documento cui attenersi.**

Risposta (comune alle 3 domande) : Come riportato nel Disciplinare di Gara, in caso di difformità tra quanto previsto nel Disciplinare e quanto previsto nelle Norme Generali prevale quanto richiesto nel Disciplinare.

- 16) Con riferimento all'insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38 comma 1, lettere b), c) e m)– ter) del D. Lgs 163/2006, si chiede se alla dichiarazione dovranno essere allegati le dichiarazioni rese per conto dei soggetti indicati.**

Risposta: No. La dichiarazione può essere resa dal soggetto sottoscrittore compilando quanto richiesto al punto 14 dell'Allegato 1 del Disciplinare di gara

- 17) Con riferimento alla Sezione III.1.1) del Bando di Gara e ai punti 9 lettera D (cauzione provvisoria) e 13 lettera c (cauzione definitiva) del Disciplinare di Gara, si richiede se gli importi della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva, entrambi quantificati sulla base del valore dell'appalto pari ad Euro 55.000.000,00 - a sua volta determinato in relazione all'importo massimo complessivo del finanziamento oggetto di appalto i.e. Euro 300.000.000,00 - possano essere ridotti a 1/3 nel caso di offerta pari ad Euro 100.000.000,00, ovvero a 2/3 nel caso di offerta pari a Euro 200.000.000,00.**

Risposta: L'art. 75 del Codice degli appalti stabilisce che "l'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente....." Pertanto l'importo della cauzione provvisoria come indicato nell'art. 9 lettera D) del Disciplinare di gara dovrà essere pari ad euro 1.100.000.

Con riferimento invece alla cauzione definitiva nel Disciplinare di Gara alla lettera C) dell'art 13 è espressamente previsto che l'importo della medesima deve essere pari al 10% dell'importo a base d'asta (55.000.000,00 euro). Nel caso di più aggiudicatari, l'importo complessivo da corrispondere in garanzia verrà suddiviso in parti uguali.

18) Con riferimento alla Dichiarazione per la partecipazione all'appalto (Allegato 1 al Disciplinare di Gara), si richiede la possibilità di omettere le dichiarazioni di cui ai punti 6, 7 e 8, attesa la natura della Banca di società cooperativa per azioni, che vanta un numero di soci ragguardevole a fronte di un capitale sociale variabile e illimitato.

Risposta: Ai fini della partecipazione alla gara è necessario presentare le dichiarazioni su indicate.

Per i punti 6 e 7 la dichiarazione potrà essere resa limitatamente agli azionisti diretti titolari di partecipazioni rilevanti, ossia con valore percentuale maggiore od uguale al 2% del capitale sociale.

Per il punto 8 la dichiarazione potrà essere effettuata mediante la presentazione di copia del verbale dell'ultima assemblea dei soci.

19) Nella "Proiezione dell'impatto a conto economico delle tre principali macro-categorie di costi previsti per il periodo 2014-2023" (grafico a pag.30 dell'Information Memorandum), apparentemente, nel 2014 non sono previsti oneri finanziari né costi di logistica, ma solo costi di struttura. Come si concilia tale previsione con la pianificazione dell'acquisto del primo giorno di scorte per il mese di luglio 2014?

Risposta: Nella "Proiezione dell'impatto a conto economico delle tre principali macro-categorie di costi previsti per il periodo 2014-2023", nel 2014 sono previsti solo costi di logistica e costi di struttura in quanto gli oneri finanziari sono stati imputati nell'anno successivo come visibile nella colonna relativa all'anno 2015 del grafico a pag.30 dell'Information Memorandum.

20) Al punto 9, lettera A del Disciplinare di Gara è previsto che "in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, la dichiarazione di cui all'art. 38 comma lettera c) del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 andrà resa da parte del concorrente anche con riferimento ai soggetti indicati dal medesimo articolo che hanno operato presso l'impresa cedente, incorporata o le società fuse nell'anno antecedente la pubblicazione del bando" ma anche che "Tale dichiarazione, qualora non prodotta, non comporta l'esclusione dalla procedura di gara". Si richiede, pertanto, l'effettiva necessità di produrre tale dichiarazione anche in relazione ai soggetti sopra indicati.

Risposta: La dichiarazione è necessaria ai fini della verifica dei Requisiti di ordine generale di cui all'art.38 del D.lgs. 163 del 2006, pertanto deve essere resa a tal fine.

21) I termini dello Schema di Contratto di Finanziamento Bilaterale ed i termini dello Schema di Contratto di Finanziamento Plurilaterale sono modificabili?

Risposta: I termini dello Schema di Contratto di Finanziamento Bilaterale ed i termini dello Schema di Contratto di Finanziamento Plurilaterale non sono modificabili.

22) Nell'ambito della vostra risposta alla domanda 5) della richiesta di chiarimenti aggiornata al 13/03/2014, fate riferimento al «CPV 63113000 inserito nel Bando di gara» Poiché non abbiamo trovato riscontro nel Disciplinare di Gara potete indicarci di cosa si tratta esattamente?

Risposta: Si intende per CPV (Common Procurement Vocabulary) un sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici volto a unificare i riferimenti utilizzati dalle amministrazioni e dagli enti appaltanti per la descrizione dell'oggetto degli appalti. In particolare per CPV 63113000 si intende un "Servizio di concessione credito".

23) Vista la documentazione di gara e considerato che, salvo errore in essa non vi è alcuna indicazione circa il termine ultimo fissato per la data di stipula, potete confermarci che questa avrà luogo entro il 200° giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione dell'offerta?

Risposta: Ferma la vincolatività dell'offerta (l'offerta è valida per 200 giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) ai sensi dell'art. 11, comma 9 del D.lgs. 163/2006 la sottoscrizione del contratto avrà luogo entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

24) In riferimento al punto 9.C. del Disciplinare di gara, si rappresenta che, una volta inserito il codice CIG, il servizio riscossione contributi on line di AVCP mostra il seguente messaggio di risposta: "Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. Opportuno contattare la stazione appaltante". Si chiede di fornire informazioni in merito;

Risposta: La gara è stata perfezionata

25) In riferimento al punto 9.D. e 13.c. del Disciplinare di gara, si chiede se possono essere accettati testi di fideiussione che, pur non costituendo la fedele riproposizione di quelli da Voi forniti, soddisfano tutti i requisiti di cui all'art. 75 del d.lgs. 163/06 per la cauzione provvisoria e di cui all'art. 113 del d.lgs. 163/06 per la cauzione definitiva;

Risposta: Sì, possono essere accettati, purché soddisfino i requisiti indicati agli articoli 75 e 113 del D.lgs. 163/2006 e dal disciplinare di gara.

26) In riferimento al punto 9.E. del Disciplinare di gara, si chiede l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria ex art. 113 del d.lgs. 163/06 può essere contestualizzato all'interno del testo della cauzione provvisoria;

Risposta: Sì.

27) In riferimento al punto 9.E del Disciplinare di gara, in caso di intestazione della cauzione ad un raggruppamento di concorrenti, si chiede se la garanzia fideiussoria può essere sottoscritta dalla sola contraente mandataria;

Risposta: La cauzione provvisoria può essere sottoscritta dalla sola mandataria solo nel caso di partecipazione alla gara mediante un raggruppamento temporaneo già costituito. Nel caso di partecipazione mediante un costituendo raggruppamento temporaneo, invece, la cauzione provvisoria deve essere intestata non solo alla futura mandataria, ma anche alle mandanti che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara.

28) In riferimento ai punti 2.3 e 2.4 delle Norme Generali per la presentazione dell'offerta, si chiede se devono essere inseriti nella busta "Dati Generali" la fotocopia timbrata e firmata dal legale rappresentante/curatore del certificato di iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese rilasciato dalla Camera di Commercio e la copia del disciplinare timbrata e firmata dal legale rappresentante/curatore in ogni foglio, in segno di accettazione incondizionata di quanto contenuto in esso e nei relativi allegati;

Risposta: Sì, devono essere inseriti.

29) In riferimento ai punti 10.2.e) delle Norme Generali per la presentazione dell'offerta, si chiede se per "atto notarile registrato" deve intendersi, indifferentemente, un atto pubblico ovvero una scrittura privata autenticata. Si chiede altresì di confermare che il fac-simile ivi citato non fa parte della documentazione di gara;

Risposta: Si specifica che la dichiarazione 10.2. delle Norme Generali non deve essere presentata. I concorrenti dovranno fare riferimento all'Allegato 1 del Disciplinare di gara.

30) In riferimento al punto III.2.2.b) del Bando di gara e al punto 7.b) del Disciplinare di gara, si chiede se la copia della documentazione rilasciata in lingua inglese dall'ente certificatore deve essere accompagnata da una traduzione certificata conforme in lingua italiana;

Risposta: La traduzione non è necessaria.

31) L'art. 13.2 del Contratto di Finanziamento ("Negative Pledge") alla lettera (A) parla di "tutte o alcune delle Scorte Specifiche di proprietà del Beneficiario". Si chiede cortesemente di chiarire che ciò che si intende stabilire è che nessuna delle Scorte Specifiche sarà mai oggetto di vincoli o gravami;

Risposta: L'art. 13.2 del Contratto di finanziamento ribadisce ciò che è espressamente previsto dalla legge istitutiva di OCSIT (D.lgs. 249 del 31 Dicembre 2012) all'art. 5 comma 4: "E' vietato opporre ostacoli e gravami di qualsiasi natura che possano compromettere la disponibilità delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche. Le scorte di sicurezza e le scorte specifiche non possono essere pignorate."

32) Con riferimento alla FAQ n. 19, osserviamo che la stipula del finanziamento prevista per giugno 2014 e la prima erogazione ipotizzata per il successivo mese di luglio (e destinata all'acquisto del primo giorno di scorte) comportano l'insorgenza di oneri finanziari di competenza economica del 2014, ed in particolare:

- i. **Commissione Up-front, da corrispondere sull'importo nominale del finanziamento alla prima tra la Data del Primo Utilizzo e la data che cade tre mesi dopo la Data di Stipula;**
- ii. **Interessi passivi sulla quota erogata, da corrispondere il 31.12.2014;**
- iii. **Commissione di Mancato Utilizzo, da corrispondere il 31 gennaio 2015 sull'Importo Massimo Disponibile nel periodo che va dalla Data di Primo Utilizzo del Finanziamento al 31.12.2014.**

Si chiede cortesemente di specificare se tali oneri sono stati inclusi nella pianificazione ai fini della determinazione del contributo dovuto dagli Operatori del mercato petrolifero per l'esercizio 2014. Inoltre si richiede gentilmente di chiarire come siano stati stimati gli oneri finanziari del 2015 (e degli anni a seguire) in particolare se: (i) comprendono gli oneri finanziari del secondo semestre 2014 (come sopra determinati) e quelli del primo semestre 2015 oppure (ii) gli oneri del secondo semestre 2014 e quelli di tutto l'anno 2015 o altra modalità di calcolo.

Risposta: Nella "Proiezione dell'impatto a conto economico delle tre principali macro-categorie di costi previsti per il periodo 2014-2023", nel 2014 sono previsti solo costi di logistica e costi di struttura in quanto gli oneri finanziari sono stati imputati sempre negli anni successivi con una traslazione temporale di un anno. I costi finanziari 2014 sono imputati nel 2015 e così via.

Nel budget di OCSIT invece i costi finanziari sono stati inseriti correttamente e come tali inseriti nel contributo che si richiederà agli operatori per l'anno scorte 2014.

All'aggiornamento del piano industriale, che avverrà presumibilmente per il prossimo esercizio, è intenzione di OCSIT di riformulare la programmazione economico finanziaria dell'Organismo rimodulando le scadenze e imputando i pagamenti dovuti secondo i contratti in vigore, correttamente nell'esercizio della competenza economica."

33) Con riferimento al punto 8 del Disciplinare di gara "Modalità di presentazione dell'Offerta" si richiede la possibilità di ottenere una proroga della scadenza prevista per la presentazione dell'offerta (i.e. 28 aprile 2014) di almeno 10 giorni lavorativi per completare l'iter deliberativo e la raccolta della documentazione prevista dal bando.

Risposta: Stante le tempistiche ristrette non è possibile consentire proroghe dei termini presenti nel Disciplinare di gara.

34) Con riferimento alla sezione III.1.3 del Bando di Gara e dell'articolo 2 del Disciplinare di Gara, si chiede di chiarire se, in caso di aggiudicazione del contratto di finanziamento a favore di un concorrente che partecipa alla procedura di gara come raggruppamento temporaneo di imprese costituendo o costituito, si procederà alla sottoscrizione dello schema di contratto di finanziamento plurilaterale e, troveranno, dunque, applicazione le clausole ivi previste tra cui, a titolo esemplificativo, l'articolo 20.2 (A)(4) relativo alla cessione dei crediti da parte delle Parti Finanziatrici;

Risposta: Poiché l'RTI è un unico soggetto giuridico verrà sottoscritto il contratto bilaterale.

35) Con riferimento alla sezione III.1.1 del Bando di Gara, al punto 13 lettera c) del Disciplinare di Gara (cauzione definitiva) nonché alla risposta fornita al quesito 17 (come pubblicata sul sito dell'Acquirente Unico), è stato chiarito che, nel caso di più aggiudicatari, l'importo complessivo da corrispondere in garanzia verrà suddiviso in parti uguali. A tal proposito, si chiede di voler

specificare se nel caso in cui uno o più aggiudicatari abbia partecipato alla procedura di gara quale raggruppamento temporaneo di imprese costituendo o costituito, l'importo da corrispondere in garanzia da parte di ciascun aggiudicatario che sia un raggruppamento temporaneo di imprese costituendo o costituito possa essere a sua volta suddiviso pro quota tra i componenti del raggruppamento temporaneo di imprese costituendo o costituito;

Risposta: Dovrà essere presentata un'unica fideiussione il cui soggetto richiedente è l' RTI questo perché l'RTI è un unico soggetto giuridico. La suddivisione interna non rileva per la stazione appaltante.

36) Con riferimento alla sezione III.1.1 del Bando di Gara, al punto 13 lettera c) del Disciplinare di Gara (cauzione definitiva) si chiede di confermare il limite massimo dell'impegno ivi previsto in capo all'affidatario "... a reintegrare in tutto o in parte, fino a ricostituirla nell'importo dovuto, la garanzia fideiussoria nel caso in cui sia parzialmente escussa dalla Stazione Appaltante a causa di inadempimento parziale dell'obbligazione". Con riferimento a quanto sopra, si rileva che qualora non fosse previsto un limite all'obbligo di reintegro, la fidejussione potrebbe essere priva di ammontare massimo garantito, con tutte le conseguenze di legge;

Risposta: L'importo massimo della cauzione definitiva è il 10% di 55 milioni di euro.

37) Con riferimento all'articolo 2 del Disciplinare di Gara (dodicesimo capoverso di pagina 3), si chiede di confermare se il concorrente che partecipi alla procedura di gara quale raggruppamento temporaneo di imprese costituendo o costituito e che indichi un Soggetto Agente, tale Soggetto Agente possa svolgere il suo ruolo anche qualora non si verifichi l'ipotesi di più aggiudicatari, ma con riferimento alla gestione della pluralità delle Parti Finanziatrici nel relativo raggruppamento temporaneo di imprese costituendo o costituito;

Risposta: Il soggetto agente non potrà svolgere il suo ruolo poiché il soggetto giuridico è l'RTI nel suo complesso. Se l'RTI è l'unico aggiudicatario della gara verrà sottoscritto un contratto bilaterale nel quale non è previsto il ruolo di Banca Agente.

38) Con riferimento alla sezione III.2.2 del Bando di Gara, si chiede di confermare che, anche nel caso in cui il concorrente partecipa alla procedura di gara quale raggruppamento temporaneo di imprese costituendo, la costituenda mandataria debba possedere in misura maggioritaria il requisito di cui alla lettera a) della citata sezione III.2.2 e possedere il requisito di cui alla lettera b) della citata sezione III.2.2;

Risposta: Il requisito di cui al punto III.2.2 della lettera a) deve essere posseduto dal costituendo RTI nel suo complesso. La mandataria dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria. Con riferimento al requisito b) del punto in questione nel bando di gara è precisato che deve essere posseduto dalla mandataria.

39) Con riferimento all'articolo 13 lettera c) del Disciplinare di Gara nonché alla risposta fornita al quesito 7 (come pubblicata sul sito dell'Acquirente Unico), si chiede di confermare che la cauzione definitiva verrà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione in conformità a quanto previsto dall'articolo 113 del D.lgs. n. 163/2006;

Risposta: SI

40) Con riferimento alla sezione II.1.5 del Bando di Gara all'articolo 2 del Disciplinare di Gara (quarto capoverso, pag. 3) si chiede di chiarire se, ove il concorrente chiamato ad esercitare l'opzione di finanziare anche più tranche abbia partecipato alla procedura di gara quale raggruppamento temporaneo di imprese costituendo o costituito, la relativa opzione possa essere esercitata anche da uno o più dei componenti il raggruppamento temporaneo di imprese costituendo o costituito e non dal raggruppamento temporaneo di imprese costituendo o costituito nel suo complesso;

Risposta: L'opzione NON può essere esercitata da uno o più componenti dell'RTI ma SOLO dall'RTI nel suo complesso in quanto è un unico soggetto giuridico. La suddivisione interna non rileva per la stazione appaltante.

41) Con riferimento all'articolo 11 del Disciplinare di Gara (penultimo capoverso), si chiede di chiarire se l'opzione di finanziare ulteriori tranche vada esercitata entro due giorni lavorativi ovvero entro due giorni liberi dal ricevimento della comunicazione da parte della Stazione Appaltante relativa alla possibilità di esercitare l'opzione stessa. Ove fossero due giorni liberi, qualora la comunicazione arrivasse l'ultimo giorno lavorativo di una settimana, l'opzione sarebbe difficilmente esercitabile;

Risposta: Sono due giorni liberi AU|OCSIT assicura che non invierà la richiesta di venerdì.

42) Con riferimento all'articolo 9, lettera A) del Disciplinare di Gara, si chiede di chiarire se la dichiarazione di cui all'articolo 38, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 163/2006 da rendersi con riferimento ai soggetti indicati nel medesimo articolo che hanno operato presso l'impresa cedente, incorporata o le società fuse nel'anno antecedente la pubblicazione del bando debba essere prodotta. Infatti, nonostante il richiamato articolo 9, lettera A) stabilisce che la mancata produzione di detta dichiarazione non comporta l'esclusione dalla procedura di gara, la risposta fornita al quesito n. 20 (come pubblicata sul sito dell'Acquirente Unico) stabilisce che detta dichiarazione deve essere resa. Si prega di voler chiarire il punto controverso e confermare, nel caso in cui la dichiarazione vada resa, che l'Allegato 1 (Dichiarazione per la partecipazione all'appalto) debba essere modificato al fine di integrare le dichiarazioni ivi previste anche con l'ulteriore dichiarazione per i soggetti indicati nel medesimo articolo che hanno operato presso l'impresa cedente, incorporata o le società fuse nel'anno antecedente la pubblicazione del bando debba essere prodotta;

Risposta: La dicitura "Tale dichiarazione, qualora non prodotta, non comporta l'esclusione dalla procedura di gara" è riferita esclusivamente al fatto che non vi è obbligo da parte del concorrente di rendere questa dichiarazione nell'allegato 1 anche per i cessati. Tuttavia, laddove il concorrente non renda tale dichiarazione anche per i cessati della società cedente, tale dichiarazione, deve essere comunque resa da detti soggetti, a pena di esclusione dalla gara. Più specificamente, l'obbligo di rendere la prescritta dichiarazione grava su uno degli operatori, cedente o cessionario. Al riguardo, si richiama l'Adunanza Plenaria (n. 10/2012) che ha chiarito che la vicenda in cui si sostanzia la cessione dell'azienda (o di un suo ramo) rientra sostanzialmente – e al di fuori di una ristretta interpretazione letterale – nella previsione

dell'art. 38, co. 1, lettera c), del d. lgs. n. 163/2006. A conferma del summenzionato principio, si richiama, altresì, da ultimo il Consiglio di Stato - Sezione V - Sentenza n. 1327 del 17 marzo 2014.

43) ai sensi dell'art. 2447- decies comma 2 lettera (a) il contratto di finanziamento deve contenere “una descrizione dell'operazione che consenta di individuarne ... i ricavi attesi”. A questo riguardo gli schemi di contratto di finanziamento (sia bilaterale che plurilaterale) non sembrano permettere di individuare quali siano i ricavi attesi ed in particolare il piano di ricavi che permetta il rimborso della quota capitale del finanziamento al 30 giugno 2019. Si chiede di indicare se e dove nello schema di contratto di finanziamento (sia bilaterale che plurilaterale) vi sia una descrizione dei ricavi attesi e del relativo piano di ricavi che permetta il rimborso della quota capitale del finanziamento al 30 giugno 2019;

Risposta: Nel contratto non vi è né una descrizione dei ricavi attesi né del relativo piano. Comunque si precisa che i ricavi, così come definiti dall'art.2425 del C.C. si avranno allorquando AU|OCSIT procederà alla vendita dei prodotti a seguito di esplicita richiesta del MISE.

44) Premesso che ai sensi dell'articolo 7 comma 4° del D.lgs. n. 249 del 31/12/2012 “gli oneri rilevanti dall'istituzione e dall'espletamento di tutte le funzioni e le attività connesse dell'OCSIT sono a carico dei soggetti che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all'Allegato C punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008” e che ai sensi del comma 5° del medesimo articolo “gli oneri ed i costi di cui al comma 4° sono coperti mediante contributo in una quota fissa e in una variabile in funzione delle tonnellate di prodotti petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente” si chiede conferma che:

a. rientrano nella definizione di “oneri” ai sensi dei sopramenzionati commi 4 e 5 dell'articolo 7 del D.lgs n. 249 del 31/12/2012 la componente della quota capitale del finanziamento che dovrà essere rimborsata entro il 30 giugno 2019;

Risposta: Anche la quota capitale del finanziamento iniziale, ai sensi dei comma 4 e 5 dell'articolo 7 del D.lgs. 249/2012, rientra nella definizione di “onere”.

b. la componente della quota capitale del finanziamento da rimborsare verrà tenuta in considerazione nel calcolo del contributo a carico dei soggetti che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all'Allegato C punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 al fine di garantire la disponibilità del capitale necessario al rimborso del finanziamento in scadenza il 30 giugno 2019;

Risposta: Posto che il piano industriale prevede il rifinanziamento dei debiti in scadenza con altro debito e l'atto di indirizzo emesso in data 31 gennaio 2014 prevede a riguardo sia la possibilità di ricorrere a finanziamenti bancari che ad emissioni obbligazionarie ovvero, qualora OCSIT verifici difficoltà al reperimento di finanziamenti in scadenza, debba informare il MiSE affinché lo stesso possa decidere sugli obblighi di scorta e autorizzare l'OCSIT alla eventuale vendita delle scorte già acquistate anche la componente della quota capitale del

finanziamento da rimborsare potrà essere tenuta nel calcolo del contributo a carico dei soggetti obbligati.

- c. ove la componente della quota capitale del finanziamento non fosse tenuta in considerazione ai fini del calcolo del contributo di cui alla lettera b. che precede, l'AU possa chiedere la copertura di tali importi ai soggetti che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all'Allegato C punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 ai sensi D.lgs n. 249 del 31/12/2012. Si chiede inoltre quali siano i tempi per poter chiedere tale copertura.*

Risposta: Confermiamo. Quanto ai tempi per chiedere la copertura, a norma del Decreto Interministeriale del 24 aprile 2013 (Determinazione del contributo OCSIT e relative modalità di versamento per l'effettuazione delle funzioni in materia di scorte petrolifere), OCSIT calcola l'entità dell'importo a carico di ciascun obbligato e provvede a richiedere il relativo pagamento;

- per l'acconto entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di giugno;
- per il saldo (inclusivo dell'eventuale conguaglio) entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di aprile.

45) Il Disciplinare di Gara prevede al punto 9.D, 4^a capoverso, che in caso di offerta sottoscritta da un costituendo RTI, la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento. A seguito della Vostra risposta al quesito n. 27 delle FAQ, si chiede conferma se (i) sia necessaria la controfirma dei componenti della RTI posto che il fac simile non prevede alcuna controfirma essendo emessa da un istituto bancario terzo (ii) qualora fosse necessaria una controfirma, se possa essere controfirmata da parte della mandataria senza la necessità che le mandanti controfirmino il documento stesso.

Risposta: La fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti facenti parte del costituendo RTI.

46) Qualora si volesse fornire prova del requisito di cui al bando di gara III 2.2) capacità economica finanziaria lett. a) e Disciplinare di Gara cap. 7 lettera a) mediante copia semplice di un contratto di finanziamento si chiede se sia possibile omettere da tale copia le informazioni di natura confidenziale quali ad esempio le condizioni economiche.

Risposta: Si l'importante che si deduca l'oggetto del contratto è l'importo complessivo in maniera tale che AU/OCSIT possa verificare la presenza del requisito richiesto in fase di gara.

47) Con riferimento al requisito di cui al bando di gara III 2.2) capacità economica finanziaria lett. a) e Disciplinare di Gara cap. 7 lettera a) si chiede se, nel caso in cui il concorrente partecipi alla procedura di gara quale raggruppamento temporaneo di imprese (costituendo o costituito), i singoli componenti del raggruppamento possano presentare contratti di finanziamento per importi inferiori ad Euro 100 milioni al fine di soddisfare in aggregato, congiuntamente con le evidenze documentali fornite da parte degli altri componenti dello stesso raggruppamento

temporaneo di imprese (costituendo o costituito) il requisito di cui alla lettera a) e fermo restando l'obbligo della mandataria di soddisfare il requisito in misura maggioritaria.

Risposta: Si

48) Qualora il concorrente partecipi alla procedura di gara quale raggruppamento temporaneo di imprese (costituendo o costituito) e la mandataria volesse fornire prova del requisito di cui al bando di gara III 2.2) capacità economica finanziaria lett. a) e Disciplinare di Gara cap. 7 lettera a) si chiede se possa fornire tale prova mediante copia semplice di un contratto di finanziamento per un importo almeno pari ad Euro 51 milioni.

Risposta: Si

49) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio: Con riferimento al Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, si chiede conferma che non sia necessario produrne copia, non essendo prevista dal Disciplinare di gara (risposta al quesito n. 14), e che pertanto la risposta al quesito n. 28 debba intendersi esclusivamente in relazione alla necessità di allegare tra i documenti di gara la copia del disciplinare (timbrata e firmata in segno di accettazione incondizionata). In caso contrario, si chiede conferma di poter allegare un'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, tenuto conto che l'art. 15 della L. 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" ha modificato, tra l'altro, il D.P.R. 445/2000 che attualmente, all'art. 40, prevede che "nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47". Inoltre la stessa Legge 183/2011 ha modificato anche l'art. 43 del citato D.P.R., stabilendo che "le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni".

Risposta: La mancata presentazione del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio non comporta l'esclusione dalla gara ma se il documento è già in possesso del soggetto partecipante alla gara per la stazione appaltante sarebbe preferibile averne una copia.

50) Dichiarazioni per la partecipazione: Tenuto conto che, come indicato nella risposta n. 15, i contenuti del Disciplinare di gara (e degli allegati) prevalgono su quelli riportati nelle Norme Generali, si chiede conferma che la Dichiarazione per la partecipazione (Allegato 1 al Disciplinare) non debba essere integrata con le indicazioni riportate nelle Norme Generali. In caso contrario, si chiede conferma di poter omettere le dichiarazioni g) ed h) in quanto non relative all'appalto in argomento.

Risposta: La dichiarazione che deve essere resa è quella dell'Allegato 1 del Disciplinare di gara.

51) Dichiarazioni per la partecipazione: Conferma che la dichiarazione richiesta al punto 14 dell'Allegato 1 al Disciplinare di gara faccia riferimento al comma 1 dell'articolo 38 e non al

comma 2. Inoltre, tenuto conto che nel disciplinare e nella risposta al quesito n. 16 si fa esplicito riferimento anche alla lettera m-ter) dell'articolo 38, comma 1, si chiede conferma della necessità di integrare di conseguenza la suddetta dichiarazione.

Risposta: No perché la dichiarazione relativa all'm-ter è espressa al punto 16 lett. B) dell'Allegato 1 del Disciplinare di gara.

52) Con riferimento al Disciplinare di Gara, punto 9 Documenti da inserire nella busta "Dati generali", paragrafo E, è possibile sostituire "l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione della convenzione, di cui all'articolo 113 del D.lgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario" con un deposito in contanti da versare sul conto corrente bancario IBAN IT23K0103003200000006108824, anticipando la cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del D.lgs. 163/2006?

Risposta: SI

53) La risposta n. 28 indica che il Certificato della Camera di Commercio timbrato e firmato dal Legale Rappresentante, nonché la copia del Disciplinare di Gara, ugualmente timbrato e firmato, debbano essere inseriti nella Busta Dati Generali; la risposta n. 14 indica che il Disciplinare prevale sulle Norme Generali poiché il Disciplinare non prevede l'inserimento di quanto indicato alla risposta n. 28, i due citati documenti devono o non devono essere inseriti nella Busta Dati Generali?"

Risposta: La mancata presentazione del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e la copia del Disciplinare di Gara non comporta l'esclusione dalla gara ma soprattutto con riferimento al Certificato di iscrizione Camera di Commercio se il documento è già in possesso del soggetto partecipante alla gara per la stazione appaltante sarebbe preferibile averne una copia.